

INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ART. 674 C.P., SECONDA PARTE UNA SVISTA DELLA CASSAZIONE

a cura di *Gianfranco Amendola*

A tutti capita di sbagliare, ma quando sbaglia la Cassazione è bene aprire subito un dibattito in proposito, onde evitare che lo sbaglio venga perpetuato nella giurisprudenza successiva.

Ci riferiamo ad una recentissima sentenza della terza sezione della Cassazione, ud. 21 giugno 2006, dep. 10 ottobre 2006, pres. Lupo, est. De Maio, n. 33971, imp. Bortolato, in materia di inquinamento atmosferico provocato da una cartiera.

La questione principale riguardava la configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p. in caso di molestia arrecata nonostante fossero rispettati i limiti imposti dalla legge speciale (DPR 203/1988).

A questo proposito, la sentenza aderisce all'orientamento più recente, il quale <<ha rilevato che l'espressione *"nei casi non consentiti dalla legge"* costituisce una precisa indicazione della necessità, ai fini della configurazione del reato, che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Conseguente che, poichè la normativa contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art.674 cp, non è sufficiente il rilievo che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma *"è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dal/a legge"*; quando, invece, le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. In altri termini, secondo tale orientamento, all'inciso in esame deve riconoscersi, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza precedente un valore decisivo di *limite* tra l'illecito penale e l'illecito civile >>.

E, di seguito, conclude: << ***A tale più recente orientamento il Collegio ritiene di dover aderire, segnalando che lo stesso si è consolidato, estendendosi anche in riferimento all' emissione di onde elettromagnetiche (sez. 1, 14.3.2002, n. 23066, Rinaldi, e 12.3.2002, n. 15717, Pagano)***>>

E' proprio quest'ultimo periodo che, formulato in questo contesto, è palesemente fuori luogo.

L'art. 674, infatti, consta di due fattispecie in quanto punisce con l'arresto o con l'ammenda, *"chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti"*. E, mentre appare evidente che una fattispecie di inquinamento atmosferico rientra, appunto, nella seconda parte della norma incriminatrice, per cui è doveroso considerare l'inciso *"nei casi non consentiti dalla legge"*, non altrettanto può dirsi per l'inquinamento elettromagnetico che tutte le sentenze, incluse quelle citate, fanno rientrare nella previsione della prima parte, dove tale inciso non c'è.

E', quindi, fuorviante accomunare i casi di inquinamento elettromagnetico a quelli (come nella fattispecie all'esame della Corte) di inquinamento atmosferico, nell'ambito di un ragionamento incentrato esclusivamente sull'inciso <<nei casi non consentiti dalla legge>>.

Anzi, il fatto stesso che la norma collochi l'inciso solo nell'ambito della seconda previsione (inquinamento atmosferico) dovrebbe far ritenere che, qualora ricorra la prima (inquinamento elettromagnetico), non vi sia alcun argomento da cui dedurre un obbligatorio collegamento tra superamento dei limiti previsti dalla legge speciale e configurabilità del reato di cui all'art. 674 c.p.

Proprio nel settore dell'inquinamento elettromagnetico, del resto, di recente il giudice civile ha affermato che <<aderendo all'indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sulla analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche, il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla sentenza Cass. 27 luglio 2000 numero 9893, riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico). Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, quale è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi>>¹.

Quanto alla giurisprudenza della Cassazione, è certamente significativo notare che anche le sentenze Fantasia (Cass. pen., sez. I, 31/1/O2, Fantasia) e Rinaldi, le quali, attribuiscono la massima importanza al superamento dei limiti, ritenendo che, anche dopo la legge speciale, tale superamento integri sempre di per sé il reato di cui all'art. 674 c.p., tuttavia concludono entrambe che non è ravvisabile rapporto di specialità tra l'art. 674 c.p. e gli articoli 15 e 16 della legge n. 36/2001, <<trattandosi di norme non solo dirette alla tutela di beni giuridici differenti, ma che presuppongono anche il verificarsi di eventi diversi>>, in quanto <<l'illecito amministrativo presuppone il mero superamento dei limiti mentre il reato è configurabile **a prescindere dal superamento dei limiti**, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone>>.

Insomma, secondo queste sentenze, se è vero che il superamento dei limiti integra sempre il reato di cui all'art. 674 c.p. senza bisogno di altri elementi, è anche vero che lo stesso reato può verificarsi "a prescindere dal superamento dei limiti se si cagiona, comunque, offesa o molestia alle persone.

¹ Trib. Venezia, sez. 3 civile, ord. 14 aprile 2003 n. 214, in Riv. Giur. ambiente 2003, n. 6, pag. 1069 e segg. Nello stesso senso, da ultimo, Trib. Modena, sez. 1, 5 maggio 2004, proc. n. 303/2000, Zini c. ENEL, ove si afferma che <<va ribadito il criterio ermeneutico e di giudizio ormai consolidato in giurisprudenza (si veda in particolare la giurisprudenza penale in tema di inquinamenti, in particolare idrici, e quella civile in tema di immissioni sonore) secondo cui l'emanazione di standard normativi pone un limite di accettabilità dell'immissione che deve indubbiamente essere tenuto presente nella valutazione concreta della tollerabilità delle immissioni..... ma che l'atto normativo, in tal caso, non può precludere una valutazione in concreto di intollerabilità, atteso anche che l'integrità della persona ed il bene primario della salute non possono essere valutati in termini esclusivamente fisici e materialmente constatabili in modo universale e differenziato.>>

Ed è appena il caso di notare che la sentenza Pagano, la quale sembra richiedere sia il superamento sia la prova dell'attitudine nociva non esclude affatto tale conclusione, ma ha ovviamente adeguato la motivazione alla fattispecie sottoposta, in cui era stato accertato un cospicuo superamento dei limiti; tanto è vero che non affronta affatto direttamente la questione, come, invece, fa la sentenza in esame². In conclusione, la Cassazione ha, ovviamente, tutti i diritti di sostenere che anche per l'inquinamento elettromagnetico l'art. 674 c.p. sia configurabile solo se vi sia anche superamento dei limiti; purchè lo motivi senza tirare in ballo un inciso che non riguarda affatto la norma incriminatrice applicabile all'inquinamento elettromagnetico e citando una pregressa giurisprudenza che non ha affatto seguito questa impostazione.

Gianfranco Amendola

Pubblicato il 12 novembre 2006

² Nello stesso senso, da ultimo cfr. Trib. Roma, 9 maggio 2005, n. 17919/05, Tucci ed altri, in un procedimento penale contro Radio Vaticana.